UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOMEDICHE, SPERIMENTALI
E CLINICHE "MARIO SERIO"

Decreto n. 6834 Anno 2016

Prot. N 136125 del 5/10/2016

IL DIRETTORE

Vista la legge n. 240/2010;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile del 2012 con particolare riferimento agli artt. 27 e 47;

Vista la delibera congiunta del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2012;

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 721 del 17 luglio 2013, che modifica il precedente Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n.621 del 23 luglio 2012 e in particolare gli art. 11, 12 e 18;

Visto l'art. 16 del Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio";

DECRETA

ART. 1
Sono indette per il giorno **26 ottobre 2016** le elezione dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca nell'ambito del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"

ART. 2
Devono essere eletti quali componenti del Consiglio di Dipartimento:

- **n. 2** membri, dottorandi di ricerca, eletti da e tra i dottorandi iscritti al Corso di Dottorato in Scienze Biomediche avente sede presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"
- **n. 2** membri, assegnisti di ricerca, eletti da e tra gli assegnisti la cui attività di ricerca ha come responsabile un componente del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio".

Hanno diritto al voto i dottorandi e gli assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche in servizio alla data delle elezioni.

Ogni avente diritto potrà votare per un terzo dei nominativi da eleggere ai sensi dell'art 47 comma 1 del vigente Statuto, e quindi esprimere 1 preferenza. I voti ulteriori sono nulli.

Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più giovane di età.

ART.3

Per la validità di ciascuna votazione è necessaria la partecipazione al voto della metà più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 4

Il Seggio elettorale, posto presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio", nella **AULETTA 1 della Sezione Scienze biochimiche,** in Viale Morgagni 50, resterà aperto per le operazioni di voto il giorno:

26 ottobre 2016

dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Nel caso il numero dei votanti fosse inferiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto sarà indetta una seconda votazione, eventuale, che avrà luogo il giorno

28 ottobre 2016 dalle ore 08.00 alle 14.00

Il Seggio elettorale, posto presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio", nella **AULETTA 1 della Sezione Scienze biochimiche,** in Viale Morgagni 50, resterà aperto per le operazioni di voto il giorno:

ART. 5
Il seggio elettorale è composto dai seguenti membri del Consiglio:

- Presidente Paolo Paoli
- Componente Giuseppina Comito
- Componente Roberto Gaetano Donato

- Supplente Matteo Lulli

ART. 6
Le operazioni di voto al Seggio hanno luogo secondo le seguenti modalità:

a) esibizione di un documento di riconoscimento da parte dell'elettore; se conosciuto da un componente di Seggio questi ne può attestare l'identità ;
b) accertamento dell'iscrizione nell'elenco degli elettori;
c) consegna della scheda elettorale per l'espressione del voto;
d) apposizione della firma dell'elettore sul registro degli elettori/votanti;
e) espressione di voto, chiusura della scheda da parte dell'elettore e riconsegna di questa deponendola in apposita urna.

Il voto è segreto e si esprime scrivendo nella scheda il cognome o nome e cognome della persona prescelta; in casi di omonimia è necessario indicare anche la data di nascita.

ART.7

Lo scrutinio delle schede votate è pubblico, ed ha luogo immediatamente dopo la conclusione della votazione; non si procede allo scrutinio se il numero dei votanti è inferiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto.

L'esito della votazione viene trasmesso al Direttore del Dipartimento, unitamente al verbale delle operazioni elettorali.

ART. 8

I membri rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento durano in carica 2 anni dalla data della loro proclamazione; assumono le funzioni previste da Regolamento a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati dell'elezione.

ART. 9

Il presente decreto, pubblicato sull'albo on line dell'Ateneo e sul sito del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto previste.

Firenze, 05 Ottobre 2016

F.to IL DIRETTORE

Prof. Stefano MILANI